



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 4 del 24.02.2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 – Recepimento dell'Ordinanza n. 15 del 23 Febbraio 2021 del Presidente della Regione Siciliana. Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell'emergenza epidemiologica nel territorio comunale.

I L COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi nell'intero territorio nazionale ed internazionale del virus COVID-19 (cosiddetto "Coronavirus");

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 Ottobre 2020, al 31 Gennaio 2021 e, da ultimo, al 30 Aprile 2021;

VISTO il Decreto–Legge del 23 Febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" ed, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020, recante “Misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i Decreti n. 118 del 16.3.2020 e n. 122 del 18.3.2020 adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, con i quali sono state adottate nuove misure afferenti la mobilità per la Sicilia nell'ambito del trasporto marittimo, del trasporto aereo, dei servizi automobilistici interregionali e del trasporto ferroviario;

VISTO il Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18, che prevede “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 con la quale recepisce le disposizioni nazionali, determina l'ambito di applicazione delle stesse e, contestualmente, abroga tutte le proprie precedenti ordinanze ;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 02 giugno 2020 con la quale provvede a regolamentare l'esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi, rinviando a successiva decisione, da assumere previa intesa con le associazioni datoriali e sindacali di categoria, la possibilità di consentire l'apertura in tali giornate delle attività non ancora autorizzate;

VISTA la propria ordinanza n°06 del 11 marzo 2020 “Revoca determinazione sindacale n°2 del 13 febbraio 2019 e contestuale riapprovazione “Costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile – Nuova composizione e nomina dei responsabili delle funzioni di supporto” – Nomina Comitato Comunale di Protezione Civile”;

VISTA l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile del 12 marzo 2020, per l'esame delle possibili situazioni di pericolo e per l'individuazione delle misure da adottarsi sul territorio comunale;

SENTITI i medici di medicina di base, nonché il Funzionario dell'ASP 6 di Palermo, distretto sanitario di Partinico, in merito alla diffusione del contagio da COVID-19 nel territorio del Comune di San Giuseppe Jato;

RILEVATO, dai suddetti contatti, che, nonostante il periodo di inserimento nella "c.d. zona Rossa", la diffusione dei contagi nel territorio del Comune di San Giuseppe Jato ha assunto proporzioni esponenziali preoccupanti, tali da aver reso necessario, indifferibile ed urgente, l'assunzione, da parte della Regione Siciliana, di nuovi provvedimenti a tutela della salute pubblica per il contrasto ed il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15 del 23 Febbraio 2021, con la quale si classifica il territorio dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello quale "zona rossa" e si dichiarano efficaci le misure ad essa rispondenti, di cui al D.P.C.M. 14 Gennaio 2021, anche nel territorio del Comune di San Giuseppe Jato;

RITENUTO, pertanto, necessario assumere un provvedimento contenitivo, alla luce delle superiori considerazioni, atto a contenere e contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 nel territorio del Comune di San Giuseppe Jato;

VISTO l'art. 32 della Costituzione secondo cui “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

- Di recepire integralmente l'Ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 23 Febbraio 2021 del Presidente della Regione Siciliana;
- Gli Uffici Comunali rimarranno chiusi al pubblico, i servizi verranno assicurati mediante l'utilizzo , a turno, dell'istituto dello smart working ;
- Il divieto di assembramento, di qualsivoglia natura, che risulti in contrasto con le norme anti-covid emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana;

- L'interdizione dell'accesso al "Parco Giochi" situato presso la "Casa del Fanciullo" ed alla "Pista di Pattinaggio" di questo Comune, al fine di evitare possibili assembramenti di persone;
- La realizzazione di un varco di accesso sorvegliato, nei pressi del Cimitero Comunale, al fine di controllare il movimento delle persone in entrata ed in uscita dal territorio comunale;
- La chiusura totale della S.P. 34, alla sua intersezione con la bretella di accesso alla S.S. 624, per interdire l'accesso al territorio comunale;
- La chiusura totale della strada ex Regionale 4, nel punto a confine con il territorio di Monreale, per l'interdizione dell'accesso al territorio comunale;
- A cura del Settore Tecnico Manutentivo saranno disposte idonee barriere metalliche, atte ad impedire gli accessi dalle suddette strade, SP 34 ed ex Regionale 4, nei punti di accesso sopra indicati;
- Resta sospesa l'attività di vendita presso il "Mercato Locale Settimanale";
- Restano ferme le specifiche disposizioni sull'uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo;
- Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso;
- La presente Ordinanza produce i suoi effetti dalla data del 25 Febbraio 2021 ed ha validità fino al 11 Marzo 2021 nuovo provvedimento, da emanarsi a seguito della mutata situazione diffusiva del contagio epidemico da COVID-19;
- che la presente ordinanza sia inviata a:
 - Presidente del Consiglio dei Ministri (presidente@pec.governo.it)
 - Ministro della Salute (gab@postacert.sanita.it)
 - Prefetto di Palermo (prefettura.prefpa@pec.interno.it)
 - Presidente della Regione Siciliana (presidente@certmail.regione.sicilia.it)
 - All'Ass.re Regionale alla Salute (assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it)
 - Comandante della locale Stazione dei Carabinieri (tpa22342@pec.carabinieri.it)
 - Comandante della Polizia Municipale (poliziamunicipalesgato@pec.it)
- che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi della vigente normativa.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie amministrative previste dalle norme vigenti, se il fatto non costituisce reato più grave.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni centoventi.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Salvatore Graziano

ESEMPLARE PER LA PUBBLICAZIONE

Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione dell'Albo Pretorio online il sottoscritto nella qualità di Responsabile vicario dello Staff di Polizia Municipale, richiede la pubblicazione del seguente atto, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali *omissis* resi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti alla procedura di pubblicazione.

Il Responsabile Vicario dello Staff PM
Ing. Filippo Roppolo